



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l'abrogazione di norme a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il Decreto del 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 2021, n. 266, come modificato dal decreto del 7 agosto 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto il provvedimento MEF - RGS – Prot. 187803 del 22 luglio 2024 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 35 società di revisione legale e n. 4.478 revisori persone fisiche che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l'annualità 2024 e/o annualità precedenti;

Visto il provvedimento MEF – RGS - prot. n. 42698 del 28 febbraio 2025 con il quale è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, di complessivi n. 9 società di revisione legale e n. 989 revisori persone fisiche già sospesi che, decorso il termine previsto dall'articolo 24-ter, comma 4, risultano non aver regolarizzato la propria posizione contributiva;

Considerato che n. 1 revisore legale di cui all'allegato A ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva successivamente alla data del 22 luglio 2024 ma, comunque, entro la data del provvedimento che ne ha disposto la cancellazione dal Registro;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'annullamento, con efficacia *ex tunc*, della cancellazione dal Registro dei revisori legali disposta con il citato provvedimento del 28 febbraio 2025 di n. 1 revisore legale di cui all'allegato A e contestualmente di doverne revocare la sospensione disposta con il provvedimento del 22 luglio 2024, a decorrere dalla data in cui il nominativo ha effettuato il versamento dei contributi omessi;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, è annullata la cancellazione dal Registro dei revisori legali disposta con provvedimento del 28 febbraio 2025 e contestualmente revocata la sospensione disposta con provvedimento del 22 luglio 2024, di n. 1 revisore legale di cui all'allegato A, a decorrere dalla data indicata per il nominativo.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/>

L'Ispettore Generale Capo

Firmatario1

Allegato A

- 1) 154515 RAIMONDO STEFANO, nato a BORDIGHERA (IM) il 12 marzo 1974, sospensione revocata dal 24 febbraio 2025.